



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE**

(in ottemperanza del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
Dispositivo dell'Authority 08.04.2010 pubblicato il 29.04.2010)

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.02.201 3)

INDICE

- Articolo 1 - Finalità e definizioni
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 - Responsabile
- Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 - Informativa
- Articolo 8 - Diritti dell'interessato
- Articolo 9 - Sicurezza dei dati
- Articolo 10 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 11 - Modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali
- Articolo 12 - Tutela
- Articolo 13 - Provvedimenti attuativi
- Articolo 14 - Norma di rinvio
- Articolo 15 - Entrata in vigore

Allegato "1"

- Procedura per l'accesso alle immagini
- Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni
- Fac-simile reclamo
- Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate

Allegato "2"

- Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate

Articolo 1

Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano di Sanguinetto gestito ed impiegato dal Comune di Sanguinetto - Comando Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “**banca dati**”, il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b. per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per “**titolare**”, l'Ente Comune di Sanguinetto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per “**incaricato**”, la persona fisica, designata per iscritto dal Responsabile, incaricata al trattamento dei dati e alla visione delle immagini;
 - g. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in

- qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato in alcuni punti del territorio urbano del Comune di Sanguinetto con installazione di periferiche video per trasmissione immagini in video streaming via XDSL con possibilità di videoregistrazione.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza costituito da telecamere fisse.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sanguinetto, sono finalizzate:
 - a. a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - c. a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - d. al controllo di determinate aree;
 - e. a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare eventuali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali che interesseranno esclusivamente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale,

di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.
5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
6. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Articolo 4 **Notificazione**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 5

Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio o il suo sostituto è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
2. Il "Responsabile" designa per iscritto gli "incaricati", cioè tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di
3. controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
4. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e può trattarsi anche di collaboratori esterni.
5. Il "Responsabile" provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.
6. Gli "incaricati" andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
7. Il "Responsabile" e gli "incaricati" procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal "titolare" il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle proprie istruzioni.

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo stabilito.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con Deliberazioni della Giunta Comunale. Le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione nell'allegato al presente Regolamento.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto articolo 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso ciascuna periferica video per trasmissione immagini in video streaming e visualizzabili in tempo reale da parte della Centrale Operativa (C.O.) di Axitea S.p.a., società titolare della gestione sicurezza patrimonio comunale, mediante collegamento all'indirizzo IP di ciascuna periferica. Le immagini saranno registrate su disco fisso delle periferiche installate presso ciascun sito comunale. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
4. La conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle settantadue ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
5. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione, stabilito dal Responsabile, è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
6. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
7. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

Articolo 7

Informativa

1. Il Comune di Sanguinetto, in prossimità delle strade, dei parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:
“Comune di Sanguinetto - Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza (articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. n. 196/2003)”.
2. Tale supporto con l'informativa:
 - a. deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
3. Il Comune di Sanguinetto si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili, anche con strumenti informatici e telematici, degli altri elementi di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice della Privacy.
4. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.

Articolo 8

Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
3. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (*articolo 7, comma 3, lett. a), del Codice*). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (*articolo 7, comma 3, lett. b), del Codice*).

Articolo 9

Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono registrati e custoditi presso il Comune di Sanguinetto.
3. Ad essi possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.
4. Tali dati sono visionabili ed eventualmente resi disponibili all'Autorità Giudiziaria.
5. Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

Articolo 10

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010:

a. Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

b. Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

c. Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci o inattuabili altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Va adottata sempre la scelta più funzionale tenendo conto dell'impatto sui diritti dei cittadini e/o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;

se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;

la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;

quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

la durata dell'eventuale conservazione che comunque, deve essere sempre temporanea. In applicazione del predetto principio, **va altresì delimitata rigorosamente:**

la videosorveglianza presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo l'interesse per particolari finalità;

la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;

l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di

meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie; l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (ad esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

d. Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*articolo 11, comma 1, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Articolo 12

Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Articolo 13

Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, sentito il "Responsabile" del trattamento dei dati personali, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni,
2. nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del Comune della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

ALLEGATO “1”
PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - a. il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - b. indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - c. presenza di altre persone;
 - d. attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC-SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite
ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, richiede di esercitare il diritto di
accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso
afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti
informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa:

.....
.....

2. data di possibile ripresa:

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti):

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa:

.....
.....

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti):

.....
.....

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione):

.....
.....

7. attività svolta durante la ripresa

.....
.....

.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....
.....

....., lì

In fede.

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in
materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC-SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Io sottoscritto/a, che avevo presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali, presento reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....
.....

....., lì

In fede.

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI
ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.**

Nome e Cognome

Documento di identità

Estremi autorizzazione

Ora di entrata

Ora di uscita

Dichiarazione

Firma e data

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

ALLEGATO “2”

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via cavo, e di telecamere connesse alle singole periferiche video per trasmissioni immagini e ad un server presso il sito comunale di Viale Rimembranza ed il sito di Piazza Nascimbeni e alla Centrale Operativa di Axitea S.p.a. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Le modifiche al seguente allegato verranno effettuate mediante Deliberazione di Giunta, avendo il medesimo valenza ricognitiva dello stato attuale del sistema, non costitutiva delle parti normative inerenti lo stesso, come già precisato nell'articolo 13.

Posizione Modello Descrizione del le telecamere

- n. 1 telecamera: cimitero Viale Rimembranza - telecamera SONY SUPER HAD 639BK collegata a periferica ARC-8TD
- n. 2 telecamere: Piazza Nascimbeni - telecamere marca - telecamera SONY SUPER HAD 639BK collegate a periferica ARC-8TD

Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 18.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato all'albo pretorio senza opposizioni, e ripubblicato per giorni quindici consecutivi dal 17.04.2013 al 03.05.2013, senza opposizioni.

